

L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO



Ordinamento giudiziario

- E' l'insieme delle norme che regolano la struttura e il funzionamento degli uffici giudiziari e lo *status* dei soggetti che ad essi sono addetti.



LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE: DEFINIZIONI [I]

E' la funzione statale diretta all'applicazione della legge, attivata su *impulso delle parti* (**passività del giudice**), per risolvere un conflitto o una controversia, esercitata ad opera di un *soggetto terzo* (**terzietà del giudice**), vincolato solo alla legge, nel rispetto del principio del contraddittorio fra le parti, della pubblicità del procedimento e della motivazione delle decisioni.

Le parti in causa:

- **attore** e **convenuto** nel processo civile;
- **pubblico ministero** (Stato) e **imputato** nel processo penale
- **ricorrente** e **resistente** (pubblica amministrazione) nel processo amministrativo



LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE: DEFINIZIONI [II]

- Funzione giurisdizionale e funzione legislativa (la **legge**)
- Funzione giurisdizionale e funzione esecutivo-amministrativa (**atti e provvedimenti amministrativi**)
- Si chiama **sentenza** l'atto processuale del giudice col quale questi risolve la questione sottoposta alla sua attenzione
- Si chiamano **ordinanza** e **decreto** gli atti del giudice che non definiscono il procedimento, ma ne regolano lo sviluppo
- Attività che hanno natura oggettiva di giurisdizione, ma svolte da organi amministrativi o appartenenti al potere legislativo (es. *la verifica dei poteri*)
- Attività di natura amministrativa, ma affidate al corpo giudiziario (es. *la volontaria giurisdizione e le funzioni di garanzia elettorale*)



IL GIUDICE NEGLI ORDINAMENTI DI COMMON LAW E NEGLI ORDINAMENTI DI CIVIL LAW

- Inghilterra e Stati Uniti: selezione di tipo *professionale* (avvocati con esperienza pluriennale, nominati tendenzialmente a vita)
- Europa continentale e modello francese: selezione di tipo *burocratico* (appartenenti al potere giudiziario inseriti tra i funzionari pubblici)



La «storia» in pillole

- **Statuto albertino** (1848):
 - inamovibilità dei giudici dopo 3 anni di esercizio;
 - inderogabilità dell'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge;
 - divieto di istituire tribunali o commissioni straordinarie
 - pubblicità delle udienze civili e penali

Legge Rattazzi (1859):

- I laureati in diritto possono accedere per concorso in magistratura
- L'Assemblea generale ha il potere disciplinare
- Elencazione dei casi di destituzione e rimozione



La «storia» in pillole

Legge Orlando (1907):

- Nascono i Consigli giudiziari e il Consiglio superiore della magistratura

Nuova disciplina dell'O.G. (1941)

- Sorveglianza del Ministro sui magistrati

Costituzione (1947)

Legge 150/2005

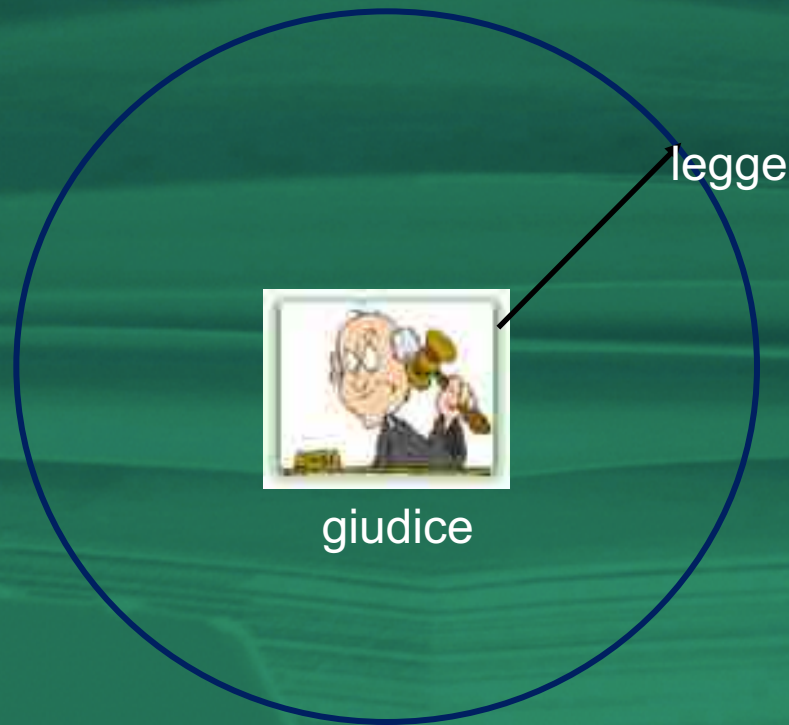
Legge 269/2006 (controriforma Mastella)

Legge 111/2007



I giudici e la legge

Art. 101 comma 2 Cost. «I giudici sono soggetti soltanto alla legge.»



IL PROBLEMA DELL'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA

- Indipendenza **interna**: di ciascun magistrato in relazione ai magistrati «superiori»
- Indipendenza **esterna**: nei confronti degli altri poteri



La riserva assoluta di legge

L'art. 108, comma 1, Cost. stabilisce che “le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge”

L'art. 25, comma 1, Cost. impone che i giudici siano “precostituiti per legge”

Quindi, è riservata alla legge, cioè alla volontà popolare, la disciplina sia dell'ordinamento giudiziario che della magistratura.



UNITÀ DELLA GIURISDIZIONE E PLURALITÀ DELLE GIURISDIZIONI

La **giurisdizione ordinaria** (civile e penale)

«La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari...» (art. 102.1 Cost.)

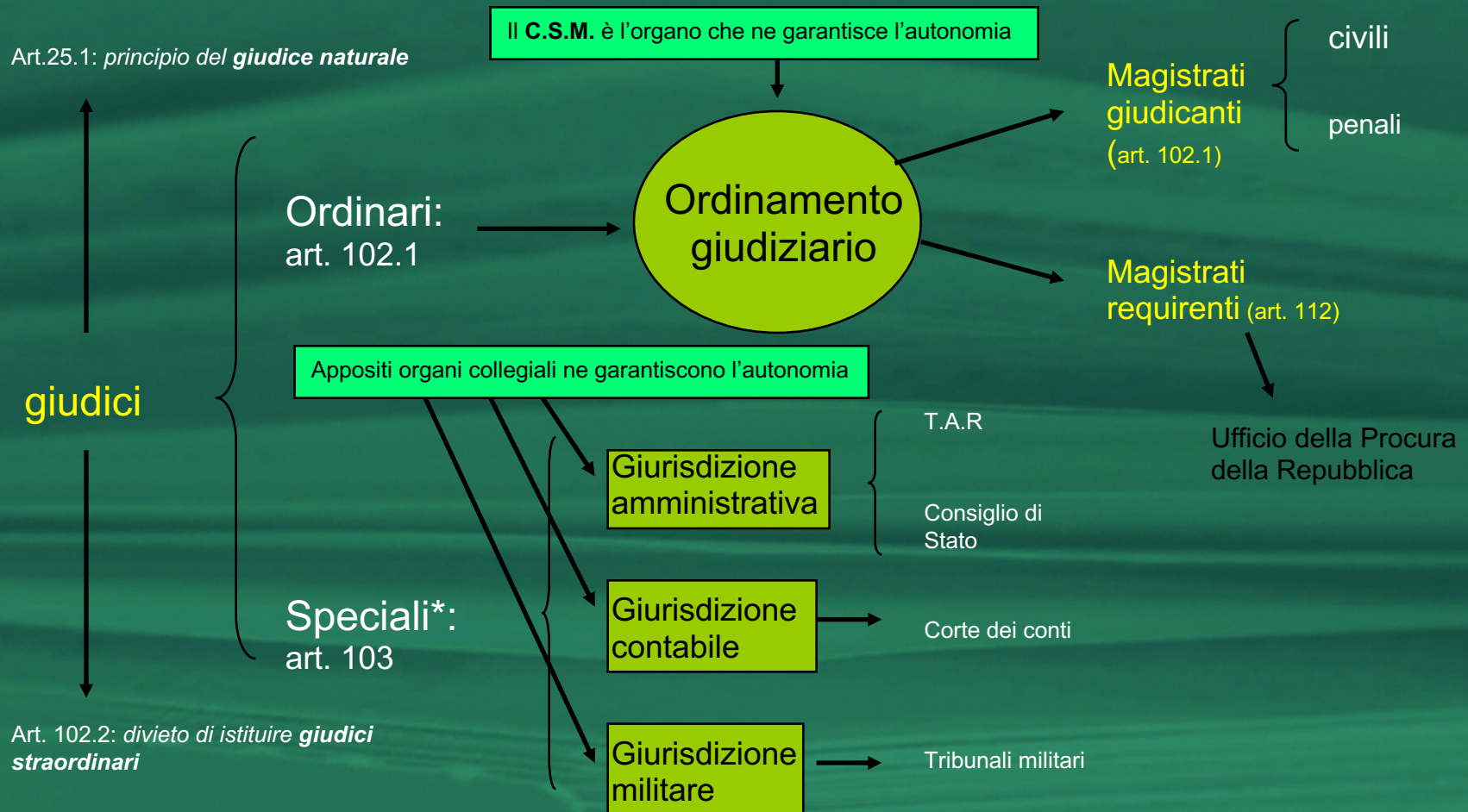
Le **giurisdizioni speciali**

«Non possono essere istituiti giudici straordinari, o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie...» (art. 102.2 Cost.)

- La giurisdizione **amministrativa** (art. 103.1 Cost.)
- La giurisdizione **contabile** (art. 103.2 Cost.)
- La giurisdizione **militare** (art. 103.3 Cost.)



Organizzazione del potere giudiziario



* art. 102.2: divieto di istituire "nuovi" **giudici speciali**, diversi rispetto a quelli elencati nell'art. 103

- Perché il sistema giudiziario è una Pubblica amministrazione?
- 1. La Magistratura italiana è una «magistratura burocratica», cioè vi si accede per concorso
- 2. Ha i tratti della «burocrazia professionale»

1. L' accesso e il ruolo della magistratura

L'art. 106 Cost. stabilisce che «le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. (...)»

In Italia, il concorso in magistratura è un «concorso di secondo grado» cioè, oltre alla laurea in giurisprudenza, è necessario il possesso di ulteriori requisiti.



2. La «burocrazia professionale»

- Al suo interno, è presente sia un corpo professionale largamente indipendente (i **magistrati**) sia uno **staff amministrativo** caratterizzato da logiche gerarchiche e burocratiche.
- **Magistrati**: discrezionali e indipendenti
- **Staff amministrativo**: azioni omogenee, con procedure prestabilite, prevedibili e normate.



Ordinamento giudiziario

Magistratura (giurisdizione) *ordinaria*:

- penale
- civile

Magistratura (giurisdizione) *speciale*:

- amministrativa
- contabile
- tributaria
- militare



L'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

- **Dimensione orizzontale**, di diffusione sul territorio nazionale (ripartito in **distretti giudiziari**: **29 distretti** facenti capo ad altrettanti **Corti d'appello**, a loro volta suddivise in **136 Circondari**, sedi dei diversi uffici giudiziari)
- **Dimensione verticale**, interna ad ogni singolo ufficio territoriale e tra gli uffici di un determinato distretto (**giudici di primo grado** e **giudici di secondo grado**), con al vertice la **Corte di cassazione**, con sede in Roma (giudice di legittimità)
- **Distribuzione del lavoro** tra i diversi giudici in base al criterio della **competenza** (per valore, per materia, per territorio)
- **Istituzione degli uffici requirenti** (**Procure**) presso i corrispondenti uffici giudicanti



Il giudice civile

In relazione alle funzioni si dividono in: organi giudicanti e organi requirenti.

Organi giudicanti in materia civile:

- *Giudice di pace* (1° grado – in forma individuale)
- *Tribunale* (1° grado – individuale o collegiale)
- *Corte d'appello* (2° grado – collegiale)
- **Cassazione**

Il giudice civile

- Organo requirenti in materia civile:
Pubblico Ministero presso Procure di Tribunali, Tribunali per i minorenni, Corti d'appello, Cassazione
- Azione civile (art. 69 cpc: casi previsti dalla legge a tutela dell'interesse pubblico)
- Potere di intervento (**obbligatorio** ex art. 70 cc. 1 e 2 cpc; facoltativo ex art. 70 c. 3 cpc)
- **Tra i casi obbligatori:** quelli in cui egli stesso potrebbe proporre domanda, se preceduto dai privati; cause matrimoniali e separazione di coniugi; stato e capacità delle persone; altri casi previsti dalla legge
- **I poteri del PM nel processo sono stabiliti dall'art. 72 cpc.**



Il giudice penale

- *Giudice di pace* (1° grado – in forma individuale)
- *Tribunale* (1° grado – individuale o collegiale)
- *Corte d'Assise* (1° grado – collegiale)
- *Corte d'appello* (2° grado – collegiale)
- *Corte d'Assise d'appello* (2° grado – collegiale)
- **Cassazione**



UFFICI GIUDICANTI (Giudici)

- Il **Giudice di pace** (giudice monocratico)
- Il **Tribunale** (giudice in composizione monocratica o collegiale: 3 giudici)
- La **Corte di appello** (giudice collegiale: 3 giudici)
- La **Corte d'assise** e la **Corte d'assise d'appello** (giudice collegiale: 2 giudici di carriera più 6 giudici popolari)
- La **Corte di Cassazione** (giudice collegiale: 5 giudici per le singole sezioni, 9 giudici per le Sezioni Unite)



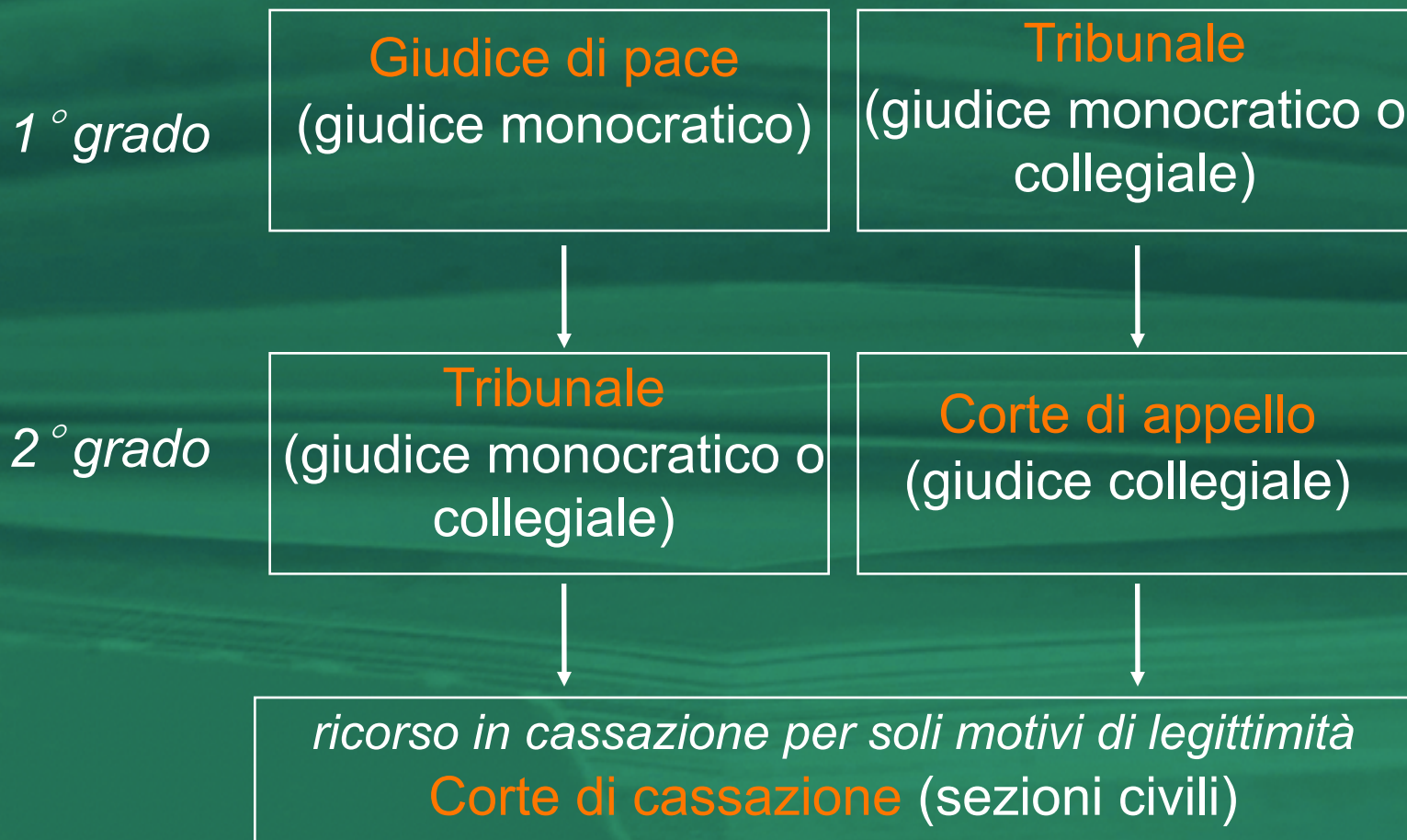
Uffici requirenti (Pubblici ministeri)

- La Procura della Repubblica presso il Tribunale
- La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello
- La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione

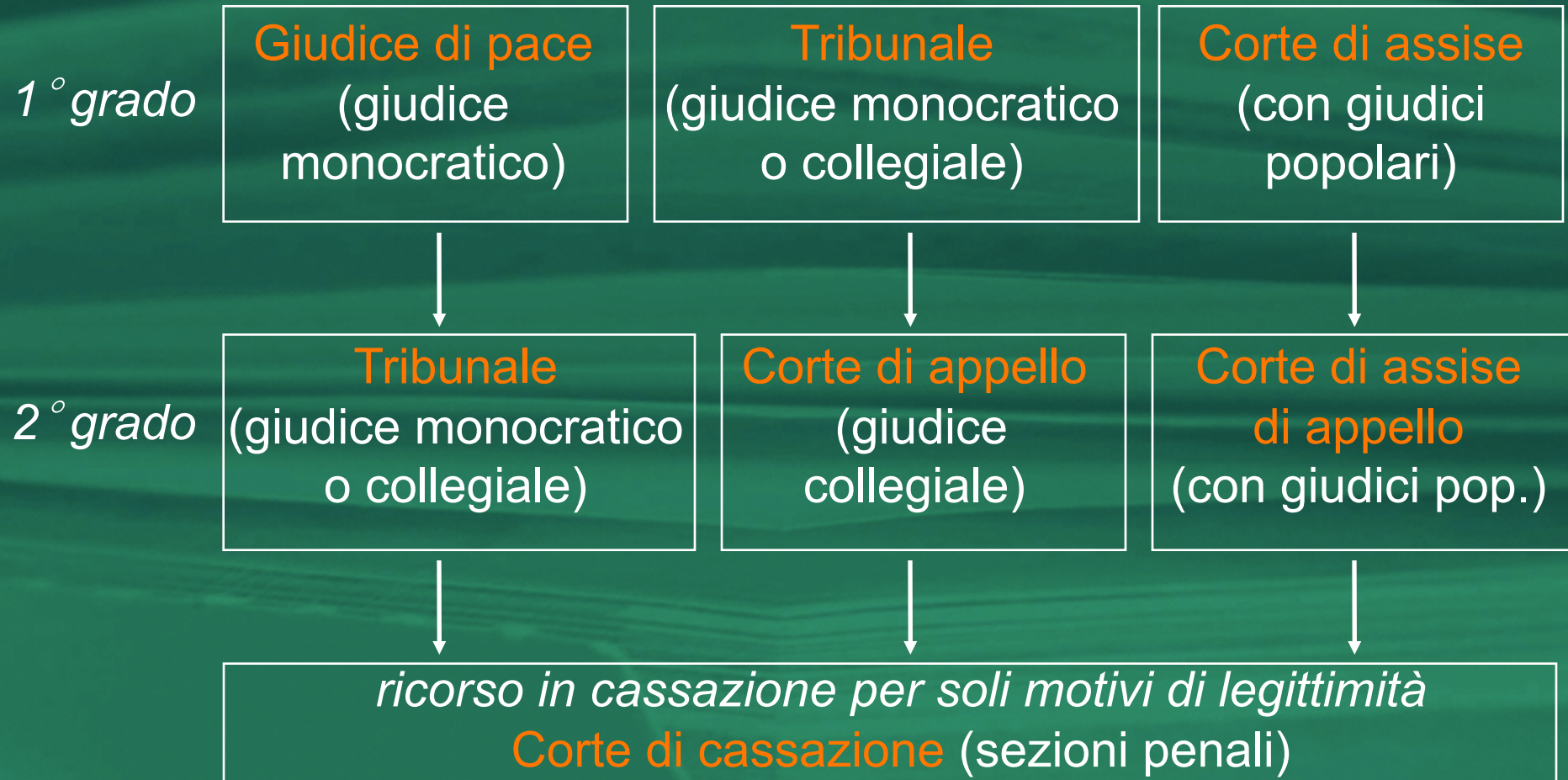


I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONE

(COMPETENZA IN MATERIA CIVILE)



I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONE (COMPETENZA IN MATERIA PENALE)



LA MAGISTRATURA ORDINARIA

- **Magistrati con funzioni giudicanti** (giudici)
 - giudice di pace
 - giudice di tribunale
 - giudice d'appello
 - giudice di cassazione
- **Magistrati con funzioni requirenti** (pubblici ministeri)
 - procuratore della Repubblica presso il tribunale
 - procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello
 - procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione



La Magistratura ordinaria (giudicante)

- Il Giudice di pace (1° grado):
 - - non professionale, a tempo det. per 4 anni, rinnovabile per 2 volte massimo fino al compimento di 75 anni.
- - sono 136 (uno per ogni circondario tribunale)
- - competente per reati a querela di parte (es. percosse, lesioni con malattia non superiore a 20 gg.; violazione norme antinfortunistiche, con malattia non sup. a 20 gg.; minaccia semplice, furti lievi...) o d'ufficio (guida in stato di ubriachezza, ritiro patenti, contravvenzioni per mancato obbligo scolastico, ecc...)



La Magistratura ordinaria (giudicante)

- I Tribunali (1° grado):

- per i reati meno gravi: Tribunale monocratico
- per i reati più gravi: Tribunale collegiale (3 membri)
- giudica in appello (in forma monocratica o collegiale) avverso le sentenze del

Giudice di pace

Nell'ambito di ogni Tribunale esistono sezioni giudiziarie di particolare rilievo:

- ✓ il Giudice per le indagini preliminari (GIP)
- ✓ il Giudice dell'Udienza preliminare (GUP)
- ✓ il Tribunale di riesame (o della Libertà)
- ✓ il Tribunale di sorveglianza
- ✓ il Giudice di sorveglianza.

Nell'ambito di ogni Tribunale esistono sezioni giudiziarie di particolare rilievo:

- ✓ **il Giudice per le indagini preliminari (GIP)**
- ✓ il Giudice dell'Udienza preliminare (GUP)
- ✓ **il Tribunale di riesame (o della Libertà)**
- ✓ il Tribunale di sorveglianza
- ✓ **il Giudice di sorveglianza.**



La Magistratura ordinaria (giudicante)

- Il Tribunale/Il Giudice per le indagini preliminari (GIP)
 - verifica la legittimità dei comportamenti del PM durante le indagini
 - decide sulle misure restrittive della libertà attuate dal PM durante le indagini (detenzione preventiva, arresti domiciliari, perquisizioni, ecc..)
 - decide sulle richieste di archiviazione

Le decisioni del GIP possono essere impugnate davanti al Tribunale del riesame, che ha sede presso lo stesso Tribunale, e decide con un collegio di 3 membri.

Le decisioni del GIP possono essere impugnate davanti al Tribunale del riesame, che ha sede presso lo stesso Tribunale, e decide con un collegio di 3 membri.



La Magistratura ordinaria (giudicante)

- Il Tribunale/Il Giudice dell'udienza preliminare (GUP)

- decide sulle richieste del PM relativamente ai rinvii a giudizio.



La Magistratura ordinaria (giudicante)

● Il Tribunale/Il Tribunale di sorveglianza

- sono 29 ed hanno sede nelle Corti d'Appello
- adottano provvedimenti per personalizzare il trattamento penitenziario
- adottano provvedimenti sulle modalità di esecuzione della pena ai fini della risocializzazione del detenuto

Le decisioni vengono prese da un collegio misto formato da 2 magistrati e 2 esperti



La Magistratura ordinaria (giudicante)

• Il Tribunale/Il Magistrato di sorveglianza

- ha competenza territoriale superiore a quella dei Tribunali ed è presente in 58 dei 136 Tribunali.

- esercita funzioni in materia di esecuzione della pena, in particolare in tema di:

- ❖ Liberazione anticipata
- ❖ Remissione del debito
- ❖ Rateizzazione e conversione delle pene
- ❖ Grazia
- ❖ Misure di sicurezza
- ❖ Misure alternative alla detenzione
- ❖ Ricoveri, concessioni permessi premio, ecc.
- ❖ Esecuzione domiciliare della pena
- ❖ Approvazione di programmi di rieducazione



La Magistratura ordinaria (giudicante)

- **Corte d'assise**
 - – si occupa dei reati più gravi
 - - composta da 2 giudici togati e 6 giudici popolari in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado (il c.d. scabinato, come previsto dall'art. 102, comma 3 Cost.)



Tribunale per i minorenni

- 29 in tutta Italia con un Presidente, alcuni magistrati togati e giudici esperti
- Funzioni minorili (nel civile: matr. Minorenne emancipato, nomina curatore, decadenza respons. genitoriale, reintegrazione resp. Genitoriale, allontanamento residenza familiare...)
- Funzione mista: 2 giudici togati e 2 onorari (esperti nel sociale)
- Assegnazione dei giudici togati da parte del CSM. Nomina del MGG su delibera del CSM
- Incompatibili con funzione di giudice onorario: parlamentari, ministri di culto ed ecclesiastici, e chi ha avuto nei 3 anni precedenti incarichi nei partiti politici. Durano in carica 3 anni e riconfermati per altri 3, ma serve una valutazione positiva del CSM. Per il terzo triennio riconfermato solo dopo comparazione con nuovi aspirati. Dopo il terzo, solo se non ci SONO altri aspiranti.
- Limite di 72 anni.



La Magistratura ordinaria (giudicante)

La Corte d'appello

- in Italia sono 29, quindi giudica nell'ambito del distretto
- giudica in appello sui ricorsi avverso le sentenze dei Tribunali di primo grado
- giudica sempre con 3 magistrati



La Magistratura ordinaria (giudicante)

La Corte d'assise d'appello

- giudica in appello sulle impugnazioni avverso le sentenze della Corte d'assise
- presenta la medesima composizione (2 togati e 6 popolari) della Corte d'assise, ma i giudici popolari devono possedere il titolo di studio di scuola media di secondo grado.



La Magistratura ordinaria (giudicante)

La Corte di Cassazione

Art. 111.8 Cost.

«Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge».

- La Corte di Cassazione si divide in sezioni civili, penali e del lavoro. Non è un Giudice d'appello: non giudica sui fatti, ma sul diritto.
- Assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale (*funzione nomofilattica*)
- • Le interpretazioni della Corte di Cassazione sono ufficialmente sintetizzate in *massime*
- • La Corte di Cassazione può disporre l'*annullamento* della sentenza, normalmente *rinviando* al giudice di merito
- • Spetta alla Corte di Cassazione dirimere i *conflitti di competenza* tra i diversi giudici ordinari e i *conflitti di giurisdizione* tra giudici ordinari e giudici speciali



Magistratura ordinaria (requirente)

I PUBBLICI MINISTRI

- Appartengono allo stesso corpo dei magistrati con funzioni giudicanti (non è prevista una carriera separata, ma il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti o viceversa è sottoposto ad alcune condizioni)
- Hanno l'obbligo di esercitare l'azione penale (art. 112 Cost.)
- Svolgono le indagini sulle notizie di reato per mezzo della polizia giudiziaria (art. 109 Cost.)
- Rappresentano la pubblica accusa e sono una parte nel processo (non partecipano della passività e terzietà propria del giudice)



LE GIURISDIZIONI SPECIALI

(ART. 103 COST.)

- La **giurisdizione amministrativa**: «per la tutela nei confronti dell'amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi» (giurisdizione *esclusiva* in materia sia di interessi legittimi sia di diritti soggettivi)
- La **giurisdizione contabile**: «nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge» (responsabilità amministrativa e contabile di amministratori, impiegati e tesorieri delle amministrazioni pubbliche di Stato, regioni ed enti locali, giudizi in materia di pensioni)
- La **giurisdizione militare**: «stabilita dalla legge» in tempo di guerra, «soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate» in tempo di pace



ORGANI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Giudici
amministrativi

Giudici contabili
(Corte dei conti)

1 ° grado

Tribunali amministrativi
regionali (Tar)

Sezioni giurisdizionali
regionali

2 ° grado

Consiglio di stato

Sezioni giurisdizionali
centrali di appello

ricorso in cassazione per soli motivi inerenti alla giurisdizione
Corte di cassazione



AUTONOMIA E INDIPENDENZA DELLA

• MAGISTRATURA [I]

•

- La magistratura «ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» (art. 104.1 Cost.)
- I giudici «soggetti soltanto alla legge» (art. 101.2 Cost.)
- I magistrati distinti fra loro «soltanto per diversità di funzioni» (art. 107.3 Cost.)
- La riserva di legge in materia di «norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura» (art. 108.1 Cost.)
- Le nomine dei magistrati per pubblico concorso (art. 106.1 Cost.)
- La nomina di magistrati onorari (art. 106.2 Cost.: es. i giudici di pace)



- AUTONOMIA E INDIPENDENZA DELLA
 - MAGISTRATURA [II]

- • La nomina all'ufficio di consiglieri di cassazione «per meriti insigni» di professori ordinari e avvocati (art. 106.2 e 3 Cost.)
- • La «partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia» (art. 102.3 Cost.: es. i giurati nelle corti d'assise)
- • La inamovibilità dei magistrati (art. 107.1 Cost.)
- • L'istituzione del Consiglio superiore della magistratura (artt. 104-105 Cost.)
- • Ridotte possibilità di incidenza del ministro della giustizia (artt. 107.2 e 110 Cost.)
- • L'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali garantita dalla legge (art. 108.2 Cost.)



L'INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO

•Art. 107.4 Cost.

- «Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

•Art. 112 Cost.

- «Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale».

- L'articolazione gerarchica degli uffici del pubblico ministero (procuratore capo e sostituti procuratori)
- L'obbligatorietà dell'azione penale come garanzia di indipendenza del pubblico ministero



Magistratura amministrativa

- Organi giurisdizionali:
 - *Tribunali Amministrativi Regionali (TAR)* (1° grado – collegiale)
 - *Consiglio di Stato* (2° grado – collegiale)
- Competenze:
 - controversie tra Pubbliche Amministrazioni o tra P.A. e privati
 - relative a rapporti di diritto amministrativo



TAR

- Tribunali amministrativi di primo grado.
- Sono competenti per **legittimità** (rispetto delle leggi) e **merito** (opportunità dell'azione amministrativa).
- Sono 20, con circoscrizioni corrispondente al territorio della **Regione**, con sede nel capoluogo regionale. In alcune regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) esistono sezioni distaccate. Nel Lazio vi sono anche 3 sezioni a Roma, con competenze di particolare rilievo. In Trentino-Alto Adige c'è il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA), con una "sezione autonoma" – del tutto indipendente – a Bolzano.
- Ogni TAR ha un presidente e almeno cinque magistrati, denominati, a seconda dell'anzianità di servizio, "referendari", "primi referendari", "consiglieri". Le decisioni sono assunte con l'intervento di 3 giudici.



Consiglio di Stato

- Organo di rilievo costituzionale ex art. 100 Cost.
- Funzioni consultive
 - Pareri (facoltativi / obbligatori) in materia giuridico – amministrativa a Governo e P.A.
- Funzioni giurisdizionali
 - Giudice di appello contro le sentenze dei TAR



La Corte dei Conti

- Organo di rilievo costituzionale
- **Funzioni giurisdizionali** (art. 103.2 Cost.)
 - suprema magistratura contabile
- **Funzioni di controllo** (art. 100, c. 2, Cost.)
 - sulla legittimità degli atti del Governo e delle Regioni speciali
 - sul rendiconto annuale dello Stato
 - sulla gestione di enti pubblici o sovvenzionati dallo Stato
- **Funzioni consultive**
 - nei confronti del Parlamento



LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 105 Cost.

«Spettano al **Consiglio superiore della magistratura**, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati».

Art. 107.1 Cost.

«I magistrati... non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del **Consiglio superiore della magistratura**, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso».



COMPOSIZIONE DEL CSM

- **3 componenti di diritto**
 - il presidente della Repubblica (che presiede il Csm)
 - il primo presidente della Corte di cassazione
 - il procuratore generale della Corte di cassazione
- **16 componenti eletti da tutti i magistrati ordinari** (*membri togati: due terzi*)
 - 2 con funzioni di magistrato di cassazione, 4 con funzioni requirenti, 10 con funzioni giudicanti
- **8 componenti eletti dal Parlamento in seduta comune** (*membri laici: un terzo, tra i quali il Csm elegge il vicepresidente*)
 - professori ordinari in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio (*quorum dei tre quinti*)
- I componenti elettivi **durano in carica 4 anni** e non sono immediatamente rieleggibili



ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA [I]

Legge 195/1958

- Il **vicepresidente del Csm** esercita tutte le funzioni che il presidente della Repubblica gli delega
- Il Csm opera attraverso **commissioni**, fra cui la commissione per il conferimento degli incarichi direttivi e la sezione disciplinare
- Al Csm è affidata ex art. 105 Cost. la gestione delle **carriere** e dello **stato giuridico dei magistrati**: assunzioni in magistratura, assegnazioni di sedi e funzioni, trasferimenti e promozioni, conferimento degli uffici direttivi (*di concerto* con il ministro della giustizia), sanzioni disciplinari



ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA [II]

- Il Csm «dà **pareri al ministro**, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie» (art. 10.2 l. 195/1958)
- Contro i **provvedimenti disciplinari** del Csm è ammesso il ricorso in Cassazione
- Tutti gli **altri provvedimenti** del Csm possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo



I PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO [I]

- Il **diritto di azione**: «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» (art. 24.1)
- Il **gratuito patrocinio**: «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» (art. 24.3)
- Il **diritto di difesa**: «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» (art. 24.2)
- Il principio del **giudice naturale**: «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» (art. 25.1)



I PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO [II]

- I principi del **giusto processo**: «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» (art. 111 commi 1-5 aggiunti dalla l. cost. 2/1999)
 - il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale
 - il principio del contraddittorio nella formazione della prova
 - i diritti della persona accusata di un reato
 - la ragionevole durata del processo e il diritto all'equa riparazione (v. l. 89/2001)
- L'**obbligo di motivazione** dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111.6)
- La possibilità di **ricorso alla Corte di cassazione** per motivi di legittimità (art. 111.7)



LE ATTRIBUZIONI DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Art. 107.2 Cost.

«Il **ministro della giustizia** ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare».

Art. 110 Cost.

«Fermo le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al **ministro della giustizia** l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».



IL «GIUSTO PROCESSO» NELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI [I]

Art. 6 Cedu (diritto a un processo equo)

«Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge...

Ogni accusato ha segnatamente diritto a:

- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa...»



IL «GIUSTO PROCESSO» NELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI [II]

[segue] **Art. 6 Cedu (diritto a un processo equo)**

- «c) difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
- d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza».



GIUDIZI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PER VIOLAZIONE DELLA CEDU (1959-2010)

- Nr. giudizi riguardanti l'Italia: 2121 (su 13.697)
- Nr. giudizi in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato almeno una violazione: 1617
- Nr. giudizi in cui l'Italia è stata condannata per violazione dell'art. 6 Cedu: 1382
 - termine ragionevole della durata dei processi: 1139 (57%)
 - diritto a un processo equo: 238 (12%)



I DIRITTI DEL «GIUSTO PROCESSO» NELL'ART. 111 DELLA COSTITUZIONE

Art. 111.3 Cost.

- Essere informato nel più breve tempo possibile e riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa a suo carico
- Disporre del tempo e delle condizioni necessari per la preparazione della difesa
- Interrogare i testimoni a suo carico, convocare e interrogare i testimoni a sua difesa, alle stesse condizioni dell'accusa, e acquisire ogni altro mezzo di prova a suo favore
- Essere assistito da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata nel processo



LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEI MAGISTRATI

D.lgs. 109/2006 modificato dalla **legge 269/2006**

- Tipologia degli illeciti disciplinari
 - nell'esercizio delle funzioni e al di fuori dell'esercizio delle funzioni
- Sanzioni disciplinari
 - ammonimento, censura, perdita dell'anzianità, incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo, sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni, rimozione
- Procedimento disciplinare

Ministro della giustizia o
procuratore generale della
Corte di cassazione

azione disciplinare



Sezione disciplinare del
Consiglio superiore della
magistratura

sentenza disciplinare



L'INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE

R.d.lgs. 511/1946 (art. 2) modificato dal d.lgs. 109/2006

- I magistrati possono essere trasferiti dal Consiglio superiore della magistratura ad altra sede o destinati ad altre funzioni **anche senza il loro consenso**
- Tale provvedimento è previsto «quando, per **qualsiasi causa** indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con **piena indipendenza e imparzialità**»



LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI

Legge 117/1988

- La disciplina si applica a tutti i magistrati, non solo a quelli ordinari
- La responsabilità riguarda l'ipotesi di «**danno ingiusto** per effetto di un comportamento posto in essere dal magistrato con **dolo** o **colpa grave** nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per **diniego di giustizia**»
- Non può essere causa di responsabilità l'«interpretazione di norme di diritto» e la «valutazione del fatto e delle prove»



LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (2005-2007)

- **Legge 150/2005**: delega al governo per la riforma del r.d. 12/1941
- **Decreti legislativi attuativi del 2006**
 - d.lgs. n. 20 (incarichi direttivi)
 - d.lgs. n. 24 (magistrati di cassazione), d.lgs. n. 25 (consigli giudiziari), d.lgs. n. 26 (scuola superiore della magistratura)
 - d.lgs. n. 35 (incarichi extragiudiziari)
 - d.lgs. n. 62 (elezione del consiglio di presidenza della Corte dei conti e della giustizia amministrativa)
 - d.lgs. n. 106 (ufficio del pubblico ministero)
 - d.lgs. n. 109 (illeciti disciplinari)
 - d.lgs. n. 160 (accesso alla magistratura e progressione di funzioni)
 - d.lgs. n. 240 (competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi)
- **Legge 269/2006**: sospensione dell'efficacia e modifica dei decreti attuativi della riforma
- **Legge 111/2007**: modifica dei decreti attuativi della riforma



MAGISTRATI E POLITICA DEI PARTITI

Art. 98.3 Cost.

«Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati...».

D.lgs. 109/2006

Costituisce illecito disciplinare al di fuori dell'esercizio delle funzioni «l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici».

Sent. Corte cost. 224/2009

«[...] nel disegno costituzionale, l'estraneità del magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi è un valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare l'indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che l'attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica».



Reati ministeriali (I)

- «Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della repubblica o della camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionali» (art. 96 Cost.)
- Due leggi costituzionali hanno disciplinato i poteri di indagine sui reati ministeriali: la L. cost. 1/1989 e la L. cost. 219/1989



Reati ministeriali (II)

- Le funzioni di PM sono svolte da un collegio per le indagini, istituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio e composto da 3 magistrati effettivi e 3 supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei Tribunali del distretto. Il collegio è rinnovato ogni 2 anni.
- Il collegio, entro 90 gg. dal ricevimento degli atti, compiute le indagini e sentito il PM, se non intende archiviare, trasmette gli atti al Procuratore della repubblica per la rimessione al Presidente della camera competente per la richiesta di autorizzazione. In caso contrario, il collegio dispone l'archiviazione.



Accuse contro il Presidente della Repubblica

- I reati per il quale può essere accusato il PdR sono alto tradimento e attentato alla Costituzione.
- E' il Parlamento in seduta comune a deliberare la messa in stato d'accusa.
- Il Parlamento elegge nel suo seno uno o più commissari che si costituiscono in «collegio d'accusa», nominando uno o più «commissari delegati» per sostenere l'accusa davanti alla Corte costituzionale, che deve giudicare sulle responsabilità del Presidente (artt. 12 e 13 L. cost. 1/1953 e L. 20/1962; Reg. Parl. Per i procedimenti d'accusa – Delib. Sen. 7.6.1989 e Delib. CdD 28.6.1989)



Procura europea

- - Prevista dall'art. 86 TFUE
- - E' competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari della UE
- - Una «clausola di estensione» prevede di estendere le attribuzioni della Procura alla lotta contro la criminalità grave con carattere transnazionale
- - Esercita l'azione penale davanti agli organi giurisdizionali degli Stati membri (par. 2)



Ruolo della polizia giudiziaria

- L'art. 109 Cost. prescrive che «l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria»
- - in Italia **non** c'è un corpo di polizia giudiziaria autonomo
- - ogni forza di polizia **dipende da un Ministero**
- - ogni forza di polizia svolge funzioni sia di **sicurezza** (funzione preventiva dei reati) che di **polizia giudiziaria** (funzione repressiva dei reati)
- - sono però istituiti **servizi e sezioni di polizia giudiziaria** (artt. 5 cpp e 12 norme att. Cpp), che hanno rapporti funzionali alle dipendenze delle Procure, pur conservando il rapporto organico di dipendenza dall'amministrazione di provenienza.

